

Supplemento di Aggiornamento
al Modulo di Sottoscrizione relativo al fondo comune di investimento di diritto
lussemburghese a comparti multipli
ROSSINI LUX FUND
gestito da Eurizon Capital S.A.

Data di deposito in Consob del Supplemento: 23/12/2011

Data di validità del Supplemento: dal 01/01/2012

In relazione all'entrata in vigore, dal **1° gennaio 2012**, del nuovo regime di tassazione applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione ai Fondi esteri armonizzati, si rende necessario modificare l'Allegato al Modulo di sottoscrizione del fondo comune di investimento di diritto lussemburghese ROSSINI LUX FUND.

In particolare, il paragrafo 9 "*Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia*" è modificato come segue:

9. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal partecipante (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la Società di Gestione, per il tramite dei soggetti collocatori e del Soggetto incaricato dei pagamenti, fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio di ciascun comparto del Fondo.

EURIZON CAPITAL S.A.

Il presente Supplemento di Aggiornamento costituisce parte integrante e necessaria del Modulo di Sottoscrizione relativo al fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli ROSSINI LUX FUND gestito da Eurizon Capital S.A., depositato presso la Consob in data 28 ottobre 2011.